

Dott. Rag.

PIER GIORGIO MORRI

*Commercialista
Revisore Contabile
Consulenza Societaria,
Fiscale, Tributaria*

Comune di Montecreto

Provincia di Modena

Verbale n. 35 del 25 gennaio 2023

Oggetto della Proposta di Deliberazione per il diniego allo Stralcio automatico dei debiti di importo residuo inferiore ad Euro 1.000,00 (art. 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022)

IL REVISORE UNICO

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 239-bis, del Dlgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022, "*sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del Dl. n. 119/2018, all'art. 16-bis del Dl. n. 34, e all'art. 1, commi da 184 a 198, della Legge n. 145/2018*".

VISTO l'art. 1, comma 227, della Legge n. 197/2022, il quale dispone che "*fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del Dpr. n. 602/1973; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti*";



VISTO l'art. 1, comma 228, della Legge n. 197/2022, secondo il quale *“relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al Dlgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981, e quelli di cui all'art. 30, comma 1, del Dpr. n. 602/1973; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute”*;

DATO ATTO CHE secondo l'art. 1, comma 229, della citata Legge n. 197/2022 *“gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”*

DATO ATTO CHE l'Agente nazionale della riscossione (*“AdE-R”*) ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale le istruzioni per procedere alla comunicazione del diniego all'annullamento delle quote di importo residuo inferiori ad Euro 1.000,00, diffondendo anche l'apposito modello da compilare e da trasmettere a mezzo Pec al seguente indirizzo dedicato comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it;

PRESO ATTO CHE all'interno degli Enti individuati dai menzionati commi 227-229 vi rientrano anche gli Enti Locali;

PRESO ATTO CHE l'applicazione delle misure introdotte dai commi 227 e 228 determinerebbe l'annullamento automatico:

- degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- delle sanzioni, diverse da quelle relative alla violazione del Codice della Strada, e interessi di mora (art. 30, comma 1, del Dpr. n. 602/1973);
- maggiorazione ex art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 per quanto riguarda i verbali del Codice della Strada;

PRESO ATTO CHE l'applicazione delle misure introdotte dai commi 227 e 228 determinerebbe il mantenimento delle somme dovute a titolo di:

- capitale e sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.

VISTO l'art. 1, comma 231, della Legge n. 197/2022, il quale dispone che *“fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma*

1, del Dpr. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del Dlgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”;

PRESO ATTO CHE le disposizioni di cui al citato comma 231, a differenza di quanto previsto dai commi 227 e 228, operano senza distinzione per importi dei singoli carichi e senza che l'Ente possa operare in analogia a quanto previsto dal comma 227;

CONSIDERANDO CHE dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'Agente della riscossione, emerge che il Comune presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale in parola;

RITENUTO CHE lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

RITENUTO CHE è intenzione dell'Ente di mantenere inalterate le somme poste in riscossione tramite l'Agente nazionale della riscossione e rientranti nel perimetro di applicazione delle disposizioni di cui ai citati commi 227 e 228;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1, del Principio Contabile 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/2011 prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio, limitatamente a tutte le sanzioni e gli interessi che sono connessi esclusivamente alla fase coattiva della riscossione;

DATO ATTO ALTRESI' che, sempre ai sensi del sopra menzionato punto 3.7.1, gli interessi e le sanzioni contenuti negli atti di accertamento e di diffida ad adempiere antecedenti alla riscossione coattiva sono iscritti in bilancio, per cui la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale comporterebbe la cancellazione delle sanzioni e degli interessi connessi alla prodromica attività accertativa;

Il Revisore unico, dopo esame della documentazione prodotta, per tutto quanto esposto in premessa,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alla conformità della proposta di deliberazione in oggetto e ricorda che la delibera di Consiglio Comunale deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2023 all'Agente della riscossione compilando l'apposito Modello e al Mef con inserimento della Deliberazione nel Portale del Federalismo fiscale.

Li, 25 gennaio 2023

Il Revisore unico:

Dott Pier Giorgio Morri



